

**Camera dei deputati**

**Commissioni Affari Costituzionali (I) – Sede consultiva - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato**  
([Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole](#))  
([Relazione approvata](#))

Nella seduta del 26 settembre la Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Il presidente, on. Mazzotti Di Celso ha comunicato non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge.

Il relatore, on. Di Maio (PD), ha formulato una proposta di relazione favorevole che è stata approvata dalla Commissione.

**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato il disegno di legge C. 4620 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017»;

evidenziato, quanto ai profili di competenza della I Commissione, l'articolo 12, che reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, direttiva recata dall'allegato A, n. 6,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

**Commissioni Affari Costituzionali (I) - Sede consultiva - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5** (Parere alla XIV Commissione)  
([Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole](#)).  
([Parere approvato](#))

Nella seduta di martedì 26 settembre la Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore on. Di Maio (PD), ha formulato una proposta di relazione favorevole che è risultata approvata dalla Commissione.

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), esaminata, per gli aspetti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5), esprime

PARERE FAVOREVOLE

**Commissione Giustizia (II) - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato** (Parere alla XIV Commissione)

[\(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole\)](#)

[\(Emendamento presentato\)](#)

[\(Relazione approvata\)](#)

Nella seduta del 26 settembre la Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

La presidente, on. Ferranti, ha ricordato che la Commissione Giustizia ha avviato nella seduta di giovedì 21 settembre scorso l'esame, in sede consultiva e per le sole parti di competenza, della Legge di delegazione europea 2016-2017, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Ha comunicato che è stato presentato l'emendamento Marotta 13.1.

Il relatore, on. Guerini (PD), ha fatto presente che l'emendamento Marotta 13.1 interviene sull'articolo 13, comma 3, del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, che reca disposizioni per l'adeguamento del quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 2016/679, al fine di garantire un sistema armonizzato in materia di privacy. In particolare, tale proposta emendativa contempla l'introduzione di uno specifico principio e criterio direttivo, riguardante la modifica dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di **comunicazioni indesiderate**.

Infine ha formulato un invito al ritiro della predetta proposta emendativa.

L'on. Marotta (AP-CpE-NCD) ha insistito affinché l'emendamento a sua firma 13.1 venisse posto in votazione.

Quindi **la Commissione ha respinto la proposta emendativa Marotta 13.1.**

Infine il relatore, on. Guerini (PD), ha illustrato una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in titolo che è stata approvata dalla Commissione.

#### **RELAZIONE APPROVATA**

La Commissione Giustizia, esaminato il disegno di legge C. 4620 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017»;

apprezzate le finalità del provvedimento in oggetto;

condivisa, in particolare, l'esigenza di dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) n. 2016/679, entrambi del 27 aprile 2016 e relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

condivisa altresì l'esigenza di dare attuazione direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagini e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

**Commissione Giustizia (II) - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.**

[\(Doc. LXXXVII, n. 5\)](#).

(Parere alla XIV Commissione).

[\(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole\)](#).

Nella seduta di ieri, martedì 26 settembre, la Commissione ha proseguito l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Il relatore, onorevole Guerini (PD), ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo che è stata approvata dalla Commissione.

**Commissione Bilancio (V) - Sede consultiva - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016.**

[Doc. LXXXVII, n. 5](#) (Parere alla XIV Commissione)

[\(Seguito dell'esame congiunto e conclusione](#) – Relazione favorevole sul disegno di legge [C. 4620](#) – Parere favorevole sul [Doc. LXXXVII, n. 5](#))

Nella seduta del 26 settembre la Commissione ha proseguito l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Il presidente, on. Boccia, ha comunicato che non risultano pervenute proposte emendative riferite al disegno di legge C. 4620, sulle parti di propria competenza della Commissione.

Il Viceministro Enrico Morando, con riferimento ai contenuti della relazione tecnica aggiornata depositata nella seduta precedente e ad integrazione dei medesimi, ha fatto presente, con riguardo ai profili di carattere finanziario del disegno di legge C. 4620, che il Fondo per il recepimento della normativa europea risulta capiente ai fini del recepimento delle direttive di cui all'allegato A del disegno di legge in oggetto, fermo restando che esso potrà essere eventualmente rifinanziato in sede di prossima legge di bilancio.

Ha assicurato inoltre che gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, derivanti dall'articolo 3, recante delega per l'attuazione di norme europee in materia di marchi d'impresa e di marchio comunitario, e dall'articolo 7, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, potranno essere posti a carico dei soggetti che saranno sottoposti alle citate attività, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012.

Ha chiarito che all'attuazione dell'articolo 12, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla relativa clausola d'invarianza finanziaria, giacché gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 608, della legge di bilancio 2017, per la **realizzazione di una piattaforma informatica per il trattamento dei dati PNR raccolti dai vettori aerei** sono già comprensivi degli oneri conseguenti alla trattazione dei dati relativi ai voli intra-UE.

Inoltre ha osservato che le disposizioni di cui all'articolo 13, recante delega per l'adeguamento della normativa sul **trattamento dei dati personali**, nonché sulla libera circolazione di tali dati, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo finalizzate ad abrogare, modificare o coordinare la disciplina nazionale in materia limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 2016/679, senza prevedere nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche interessate.

Infine ha rilevato che le disposizioni contenute nell'articolo 14, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2016/2102, relativa **all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici**, volte a semplificare la disciplina vigente in materia, rendendola nel contempo più coerente all'evoluzione tecnologica, non introducono nuovi obblighi per le pubbliche amministrazioni e non comportano quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quindi il relatore, on. Pilozzi (PD), ha formulato una proposta di relazione sul disegno di legge che è stata approvata dalla Commissione.

Inoltre ha proposto anche di esprimere parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5). La Commissione ha approvato.

### **Legge di delegazione europea 2016-017 RELAZIONE APPROVATA.**

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo);

per quanto riguarda i profili di merito,  
delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,  
preso atto della relazione tecnica aggiornata e dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

Il Fondo per il recepimento della normativa europea risulta capiente ai fini del recepimento delle direttive di cui all'allegato A del disegno di legge in oggetto, fermo restando che esso potrà essere eventualmente rifinanziato in sede di prossima legge di bilancio;

Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, derivanti dall'articolo 3, recante delega per l'attuazione di norme europee in materia di marchi d'impresa e di marchio comunitario, e dall'articolo 7, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, potranno essere posti a carico dei soggetti che saranno sottoposti alle citate attività, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

All'attuazione dell'articolo 12, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla relativa clausola d'invarianza finanziaria, giacché gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 608, della legge di bilancio 2017, per la realizzazione di una piattaforma informatica per il trattamento dei dati PNR raccolti dai vettori aerei sono già comprensivi degli oneri conseguenti alla trattazione dei dati relativi ai voli intra-UE;

le disposizioni di cui all'articolo 13, recante delega per l'adeguamento della normativa sul trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo finalizzate ad abrogare, modificare o coordinare la disciplina nazionale in materia limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 2016/679, senza prevedere nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche interessate;

le disposizioni contenute nell'articolo 14, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, volte a semplificare la disciplina vigente in materia, rendendola nel contempo più coerente all'evoluzione tecnologica, non introducono nuovi obblighi per le pubbliche amministrazioni e non comportano quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;  
delibera di riferire favorevolmente».

**Commissione Cultura (VII) – Sede Consultiva - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. [C. 4620](#) Governo, approvato dal Senato** (Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. [Doc. LXXXVII, n. 5](#)**

([Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione](#) – Relazione favorevole sul disegno di legge [C. 4620](#) – Parere favorevole sul [Doc. LXXXVII, n. 5](#))  
Nella seduta del 26 settembre la Commissione ha proseguito l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Il relatore, on. Dallai (PD), ha proposto di adottare una relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, nonché un parere favorevole sulla relazione consuntiva.

La Commissione, con distinte votazioni, ha approvato.

**Commissione Ambiente (VIII) – Sede consultiva - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. [C. 4620](#) Governo, approvato dal Senato** (Alla XIV Commissione) ([Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole](#))

Nella seduta di ieri, 26 settembre, la Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre scorso.

Il presidente on. Realacci ha comunicato che non sono stati presentati emendamenti.

Il relatore, on. Mazzoli (PD), ha presentato una proposta di relazione favorevole che è stata approvata dalla Commissione.

**Commissione Ambiente (VIII) – Sede consultiva - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. [Doc. LXXXVII, n. 5](#)** (Alla XIV Commissione).  
([Seguito esame e conclusione – Parere favorevole](#)).

Nella seduta di ieri, 26 settembre, la Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre scorso.

Il relatore on. Mazzoli (PD), ha illustrato una proposta di parere favorevole approvata dalla Commissione.

**Commissione Trasporti (IX) – Sede consultiva - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. [C. 4620](#) Governo, approvato dal Senato** (Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 [Doc. LXXXVII, n. 5](#)** (Parere alla XIV Commissione)  
([Esame congiunto e rinvio](#))

La Commissione Trasporti, ieri 26 settembre, ha iniziato l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

La relatrice Magda Culotta, illustrando il disegno di legge di delegazione europea 2016 – 2017 ha ricordato che la legge 234 del 2012, segnatamente agli articoli 29 e 30, prescrive di presentare alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, tale atto come strumento per conferire al Governo le deleghe legislative necessarie ad attuare le direttive europee e le

decisioni quadro, nonché a modificare l'ordinamento interno per garantirne la conformità all'ordinamento Europeo ed alla sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Costituisce contenuto proprio della legge di delegazione anche il conferimento di deleghe per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nonché per l'introduzione della disciplina sanzionatoria per la violazioni di prescrizioni normative dell'Unione europea.

Come di consueto le materie trattate nella legge di delegazione europea sono eterogenee. Tra le direttive oggetto di recepimento se ne segnalano ben sette rientranti nell'alveo di competenza della Commissione.

Esse sono ricomprese nell'Allegato A del testo di legge, pertanto il termine di esercizio della delega scade entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.

L'articolo 14 reca l'unica direttiva d'interesse della Commissione per il recepimento della quale sono stati inseriti criteri specifici nell'articolato. Si tratta della direttiva 2016 del 2102 sull'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

**Tale direttiva si propone il ravvicinamento delle misure nazionali in materia di accessibilità da applicare ai siti *web* e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici.** Il secondo «considerando» della direttiva riferisce la «accessibilità» ai principi e alle tecniche da adottare nella progettazione, costruzione, manutenzione e aggiornamento dei siti internet e *app* per rendere il loro contenuto più agevole agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.

Si stabilisce quindi l'obbligo di assicurare un livello minimo di accessibilità dei siti *web* pubblici utilizzando la scala di valori di cui al decreto ministeriale 8 luglio 2005 nonché l'obbligo di definire apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto in presenza di oneri sproporzionati.

Gli Stati membri sono chiamati a conformarsi alla direttiva entro il 23 settembre 2018.

**Nell'Allegato A, sono altresì indicate le tre direttive concernenti il «quarto pacchetto ferroviario»:**

- la direttiva (UE) 2016/797 sull'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione;
- la direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie;
- la direttiva (UE) 2016/2370 sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.

Con il recepimento di tali direttive si completerà la definizione sia del pilastro «tecnico» che del pilastro «politico» del quarto pacchetto, la cui reciproca conciliazione è stata da sempre considerata uno degli obiettivi perseguiti dal Governo, come risulta anche dalle relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Le direttive n. 797 e 798 attengono al «pilastro tecnico», il cui obiettivo è accrescere le economie di scala per le imprese ferroviarie nell'Unione europea e ridurre i costi e i tempi delle procedure amministrative. Tali finalità sono altresì coerentemente sviluppate dal Regolamento (UE) 2016/796 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

**La direttiva 797 in particolare disciplina la progettazione, la costruzione, l'immissione sul mercato, l'esercizio, la manutenzione e il rinnovo dei sistemi e dei mezzi ferroviari,** oltre che le modalità secondo le quali tutti gli elementi costituenti il sistema ferroviario interagiscono tra loro al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto ferroviario.

**La direttiva 798 contiene disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione e a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari.** In particolare la direttiva descrive il sistema della sicurezza ferroviaria (articoli da 1 a 9), disciplina la certificazione di sicurezza unica e le autorizzazioni di sicurezza nonché i compiti delle autorità nazionali di sicurezza (articoli da 10 a 19); le indagini sugli incidenti ferroviari (articoli da 20 a 26). In conclusione, si trovano le disposizioni transitorie e finali (articoli da 27 a 36).

Il termine di recepimento delle due direttive è fissato al 16 giugno 2019.

**La direttiva 2370 attiene invece al «pilastro politico» e in qualche modo integra il quadro normativo del Regolamento (UE) 2237/2016 e del Regolamento (CE) 1370/2007.** Il primo dei regolamenti citati è intervenuto per normalizzare i conti delle

aziende ferroviarie, abrogando le disposizioni che permettevano agli Stati membri di compensare le 40 imprese ferroviarie ricomprese in un apposito elenco per il pagamento di obblighi che le imprese operanti in altri settori di trasporto non devono sostenere. Il secondo regolamento citato introduce invece norme sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia. Entrambi trattano delle questioni relative alla separazione tra le funzioni di gestore della rete ferroviaria e di prestatore di servizi ferroviari all'interno delle cosiddette «imprese integrate», nonché delle questioni riguardanti l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario mediante gara ovvero affidamento diretto.

La direttiva (UE) 2016/2370 concerne, in particolare, l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria, modificando la direttiva 2012/34/UE, ossia la direttiva che istituisce lo spazio ferroviario unico europeo, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 112 del 2015. Le novità più significative della direttiva riguardano il rafforzamento dell'indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con specifico riferimento ai casi in cui il gestore sia integrato verticalmente con un'impresa che offre servizi di trasporto ferroviario (come peraltro avviene in Italia) con l'introduzione di disposizioni volte ad evitare qualsivoglia conflitto di interesse.

L'altro aspetto fondamentale è rappresentato dall'ulteriore apertura del mercato ferroviario, con specifico riferimento alla possibilità di accesso per le imprese ferroviarie, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie all'infrastruttura ferroviaria di tutti gli Stati membri. A seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva l'unico limite alla possibilità di accesso alle reti ferroviarie dei Paesi membri è rappresentato dall'esistenza di un contratto di servizio pubblico in relazione al quale l'accesso al mercato di altre imprese ferroviarie sulle medesime tratte cagionerebbe la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio medesimo.

In ogni caso, si prevede che l'organismo di regolazione – qualora decida che l'equilibrio economico di un contratto pubblico sarebbe compromesso dal previsto servizio di trasporto di passeggeri – possa indicare le eventuali modifiche a tale servizio che permetterebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso. Con riferimento ai servizi di trasporto di passeggeri ad alta velocità il diritto d'accesso è ancora più ampio e può essere soggetto soltanto ai requisiti stabiliti dall'organismo di regolazione.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 25 dicembre 2018.

Con riferimento al settore marittimo segnala la direttiva (UE) 2016/844, che interviene sulla attuale disciplina di sicurezza per le navi da passeggeri e la direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.

**La direttiva 844 procede a una modifica tecnica dell'Allegato I della direttiva 2009/45/CE, necessaria in quanto alcune convenzioni internazionali sulla sicurezza per le navi da passeggeri sono state modificate.** La direttiva fa in particolare riferimento alla convenzione SOLAS del 1974 (convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare), più volte modificata, e alla convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, unitamente ai rispettivi protocolli e successive modifiche. Le modifiche apportate riguardano regole costruttive da applicare alle navi con particolare riferimento, tra l'altro, alla protezione contro il rumore, alle dotazioni e alle caratteristiche strutturali di protezione dagli incendi, alle caratteristiche tecniche delle condotte e degli impianti di ventilazione delle navi e ai piani e alle procedure per il recupero di persone dall'acqua.

Il termine per il recepimento di tale direttiva è scaduto il primo luglio 2017.

Quanto ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, la direttiva 2016/1629 sostituisce la precedente direttiva 2006/87/CE, che aveva stabilito le condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, che verrà abrogata dal 7 ottobre 2018. La direttiva provvede inoltre a classificare le vie navigabili interne dell'Unione in 4 zone (indicate in Allegato I) più la zona speciale (R) del Reno. La direttiva 2006/87/CE, identifica quattro categorie di vie navigabili elencandole in Allegato I. Le vie navigabili italiane sono attualmente ricomprese nella zona 4.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 7 ottobre 2018.

**Di interesse per la Commissione, ancorché l'esame della stessa sia di competenza specifica della Commissione lavoro, è la direttiva (UE) 2015/1794 che incide sulla disciplina dei lavoratori marittimi.**

Quest'ultima novella diverse direttive relative a tutele lavoristiche, in particolare sopprimendo esclusioni e deroghe – rispetto all'ambito di applicazione delle medesime norme – che erano ammesse per alcune categorie di lavoratori marittimi. Le nuove norme sono principalmente dirette ad estendere i diritti di partecipazione dei marittimi (ad esempio abrogando i limiti all'informazione e alla consultazione dei lavoratori che potevano essere previsti per gli equipaggi delle navi d'alto mare). È altresì prevista l'estensione ai marittimi delle previsioni della direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, prima non applicabile.

A giudizio delle istituzioni dell'Unione da tali esclusioni e deroghe derivava una «disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri».

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 10 ottobre 2017. Infine, con riferimento al settore delle comunicazioni, d'interesse della Commissione è la direttiva 2016/1148, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

Attraverso l'adozione da parte dei singoli Stati membri di una serie di misure strategiche e organizzative comuni in materia di sicurezza cibernetica, la direttiva mira a raggiungere un livello elevato di sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni in ambito europeo. Si considera infatti che il rafforzamento del dominio digitale sia un importante volano di crescita del sistema economico dell'Unione, incidendo positivamente sulla propensione ad investire degli operatori economici, con particolare riferimento al commercio internazionale.

Il complesso sistema di regole e interfacce della direttiva coinvolgono in primo luogo l'operatore di servizi essenziali (il cui elenco dovrà essere individuato dagli Stati membri entro il novembre 2018), definito come soggetto pubblico o privato che opera nell'ambito di delicati settori (energia, trasporti, bancario, sanitario, fornitura e distribuzione di acqua potabile, infrastrutture digitali, infrastrutture dei mercati finanziari), che fornisce un servizio reputato essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali nonché autorità nazionali in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Tutto ciò nel quadro di una strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi. La complessità della disciplina ha imposto anche scadenze ponderate per l'attuazione dei diversi aspetti della direttiva. In particolare, entro il mese di agosto 2017 i fornitori di servizi digitali avrebbero dovuto adottare i requisiti minimi di sicurezza e di notifica degli incidenti. Entro novembre 2018 ogni Stato membro dovrà identificare gli operatori di servizi essenziali. Nel 2019 la Commissione europea valuterà la coerenza dell'identificazione degli operatori di servizi essenziali da parte degli Stati membri e nel 2021 verrà esaminato il funzionamento delle direttive con particolare attenzione alla cooperazione strategica e operativa degli Stati e l'applicazione da parte dei gestori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali.

Vista la pervasività della dimensione della sicurezza cibernetica l'attuazione di tale direttiva si presenta come estremamente importante praticamente per tutti gli ambiti di competenza della Commissione.

Passando ad illustrare la relazione **consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016**, la relatrice ha osservato che essa consta di un documento articolato in quattro parti.

La prima parte, illustra il quadro istituzionale e delle politiche macroeconomiche. Nella seconda parte sono descritte le principali politiche dell'Unione europea per l'anno 2016, come presentate dal Governo, nei vari settori di intervento di competenza dell'Unione. La parte terza descrive l'attuazione delle politiche di coesione mentre la parte quarta tratta del coordinamento nazionale delle politiche europee.

Per l'analisi dei contenuti della relazione, con riferimento alle politiche settoriali di interesse, rinvia alla documentazione a disposizione della Commissione segnalando, comunque, alcuni elementi relativi alle principali politiche orizzontali e di settore.

La relazione conferma che il Governo italiano ha sostenuto nelle varie sedi a Bruxelles, nel corso del 2016, l'opportunità di una rapida realizzazione della **Strategia per il mercato unico digitale**, in linea con le osservazioni parlamentari.

La relatrice ha segnalato che in essa viene sottolineato che il Governo ha fornito il proprio contributo all'elaborazione di proposte nell'ambito della Strategia concernente il pacchetto sul mercato unico digitale composto da cinque atti, in linea con le osservazioni del Parlamento formulate nella risoluzione n. 37 del 18 maggio 2016 sulla Comunicazione COM(2015) 192. In particolare, l'Esecutivo ha risposto alle consultazioni relative a diverse iniziative istruttorie sui temi del *geoblocking* e sulla portabilità transfrontaliera dei contenuti digitali, in modo da assicurare il superamento delle problematiche politiche connesse a tali atti giudicati prioritari dal Governo.

Con riferimento agli altri contenuti del pacchetto sul mercato unico digitale la relazione la relatrice ha riferito che sono in corso le attività istruttorie necessarie alla definizione di quanto necessario alla conclusione dell'iter di predisposizione delle stesse e che il Governo continua a svolgere un'attenta opera di stimolo e collaborazione per il conseguimento degli obiettivi indicati anche nei documenti parlamentari.

Tra le politiche per l'impresa, in materia di **comunicazione elettronica e banda larga** merita ricordare che la IX Commissione ha espresso propri orientamenti (DOC. XVIII, n. 33) lo scorso 27 aprile 2016 sulla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione.

Nella relazione si dà conto del fatto che, in linea con i suddetti orientamenti, il Governo ha ottenuto, nel testo approvato dal Consiglio il 13 maggio 2016 le modifiche richieste rispetto alla questione del termine (inizialmente fissato al 30 giugno 2020) per il cambio di destinazione delle frequenze dal digitale terrestre alla banda larga senza fili e la possibilità per gli Stati membri di ritardare per un massimo di due anni, per giustificati motivi, il cambio di destinazione.

La relazione ricorda che il Governo ha continuato a sostenere la propria contrarietà ad ipotesi di maggiore liberalizzazione del trasporto stradale di cabotaggio merci, richiedendo interventi di chiarificazione della disciplina vigente al fine di renderne più semplici l'applicazione ed il controllo.

Dalla relazione risulta, altresì, che il Governo, in linea con gli indirizzi parlamentari espressi dall'omologa Commissione del Senato (Risoluzione Doc. XVIII n. 110), ha espresso una valutazione complessivamente positiva della finalità della proposta in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore nel corso del negoziato consiliare. Ha però evidenziato talune criticità da risolvere sia per garantire la competitività dell'industria di settore sia per evitare probabili inadempienze statali a causa della esigue risorse disponibili a fronte di nuovi adempimenti. Come richiesto nell'atto di indirizzo sopra richiamato, il Governo ha manifestato dubbi sulle nuove competenze assegnate alla Commissione europea in materia di valutazione dei servizi tecnici di omologazione, rappresentando la specificità della situazione italiana, in cui i servizi tecnici sono svolti da centri prova autoveicoli (CPA) del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ossia da organismi statali. Infine, particolare attenzione è stata posta all'introduzione del sistema tariffario nazionale per i costi di omologazione e di vigilanza del mercato.

**Per quanto riguarda il trasporto ferroviario**, si rinvia a quanto sopra riferito, illustrando la legge di delegazione europea, relativamente al IV pacchetto ferroviario.

**In materia di trasporto marittimo**, con riferimento alla Proposta di direttiva COM(2016)370 che modifica la direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri, della Direttiva 98/41/CE, si dà conto che il Governo, in linea con l'indirizzo parlamentare contenuto nella risoluzione n. 140 del 20 luglio 2016, ha pienamente condiviso le finalità dell'atto.

Lo scopo, infatti, è quello di aggiornare, chiarire e semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione delle persone (equipaggio e passeggeri) a bordo delle navi da passeggeri rafforzando, nel contempo, il livello complessivo di sicurezza dell'attività di trasporto. La relazione ricorda, altresì, altri ambiti di attività del Governo nel predetto settore: quello riguardante le qualifiche professionali nella navigazione interna e quello relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

Infine, **in materia di trasporto aereo**, la relazione segnala che, in occasione dei negoziati sulla proposta di regolamento che istituisce un sistema di certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione COM(2016), **il Governo ha**

**sottolineato come la proposta presenti varie criticità che rischiano di rendere meno efficace il vigente sistema.** In particolare, è stato evidenziato come le attuali procedure di controllo delle apparecchiature, che sono oggi affidate a centri di verifica europei approvati in seno alla Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (ECAC), potrebbero essere affidate, in base al nuovo assetto, anche a servizi tecnici di Paesi Terzi, che dovrebbero effettuare i test prescritti sulla base di protocolli riservati contenuti in documenti «*confidential*» dell'Unione europea.

Infine il presidente ha fissato il termine di presentazione degli emendamenti, alle ore 15 della stessa giornata di ieri martedì 26 settembre.

Il seguito dell'esame, è stato rinviato ad altra seduta.

**Commissione Attività produttive (X) – Sede consultiva - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione)**

*([Seguito esame e conclusione](#) – Relazione favorevole al disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole al Doc. LXXXVII, n. 5)*

*([Proposta di relazione](#))*

*([Relazione approvata](#))*

*([Parere approvato](#))*

La Commissione Attività produttive ieri 26 settembre, ha proseguito l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

In Commissione non sono state presentate proposte emendative al disegno di legge di delegazione europea in esame.

La relatrice Chiara Scuvera (PD), ha dichiarato di accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla collega Galgano (Misto-CIPI), di rafforzare nelle premesse, il riferimento alla eventualità di modificare la sede centrale del Tribunale unificato dei Brevetti, attualmente prevista a Londra prevedendo un'espressa richiesta in tal senso.

La Commissione ha approvato la proposta di relazione della relatrice come riformulata. La Commissione ha deliberato, di nominare la deputata Chiara Scuvera relatrice presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 4620, per le parti di competenza.

Passati poi all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016, la Commissione ha approvato la proposta di parere come formulata dalla relatrice, giudicando complessivamente soddisfacenti i passi in avanti compiuti nei rapporti di dialogo politico fra Governo e Parlamento.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).**

## **RELAZIONE APPROVATA**

La X Commissione Attività produttive,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017»;

premesso che la legge di delegazione europea 2016-2017 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

osservato positivamente che la legge di delegazione europea in esame rappresenta un progresso per il sostegno all'innovazione italiana in Europa, in particolare con le norme in materia di tutela della proprietà intellettuale e di segreto commerciale;

richiamato, in merito, l'articolo 3, come modificato dal Senato, che reca la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2346 in materia di marchi d'impresa e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2425/2015 sul marchio europeo;

ricordato altresì che la direttiva (UE) 2015/2346 e il regolamento (UE) n. 2425/2015 costituiscono il cosiddetto «pacchetto marchi», ossia l'intervento normativo del legislatore europeo per armonizzare tra loro non solo gli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ma anche per rendere il più possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e quella parte di ordinamento europeo che disciplina in maniera diretta il «marchio dell'Unione europea», cioè il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO, *European Union Intellectual Property Office*) che ha effetto in tutti gli Stati membri;

sottolineato che l'articolo 4 reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo dalla legge 3 novembre 2016, n. 214;

richiamato in proposito il parere favorevole espresso dalla X Commissione il 21 luglio 2016 sul disegno di legge C. 3867 recante ratifica ed esecuzione del predetto Accordo nelle cui premesse si sottolineava la necessità di avviare, in seguito all'esito del *referendum* sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, una riflessione sulla sede centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti, prevista a Londra, con sedi distaccate a Parigi e Monaco, fermo restando che l'Italia può aspirare comunque a una sede regionale e ritenuto di dover tradurre tale riflessione in una richiesta;

ricordato altresì che nello scorso mese di luglio il Governo italiano ha lanciato la candidatura ufficiale della città di Milano come nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco (EMA, *European Medicines Agency*) che entro il 2019 dovrà lasciare l'attuale quartier generale di Londra a causa della scelta della Regno Unito di uscire dall'Unione europea e sottolineato altresì che nel corrente mese di settembre si è costituito un intergruppo parlamentare al fine di affiancare l'azione del Governo a favore della candidatura della città di Milano a nuova sede dell'EMA, rispetto alla quale una sezione del tribunale unificato dei brevetti sarebbe funzionale in una logica di distretto;

sottolineato anche che l'articolo 15 introduce specifici criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943, relativa alla protezione dei segreti commerciali e al contrasto agli illeciti in materia, da recepire entro il 9 giugno 2018;

rammentato che l'articolo 6 contiene la delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio; il legislatore nazionale dovrà individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione; al riguardo, sottolineato che sarà esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare;

evidenziato che l'articolo 7 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).**

### **PARERE APPROVATO**

La X Commissione Attività produttive,

esaminata, per le parti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5);

osservato che la Relazione, trasmessa alle Camere il 5 aprile 2017, ha la finalità di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente;

sottolineato altresì che la Relazione ha lo scopo di recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari; essa rappresenta pertanto il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

rilevato che la X Commissione nel 2016 ha dato un importante contributo, esaminando provvedimenti in fase ascendente, nell'ambito delle materie di propria competenza e approvando 13 documenti finali (8 dei quali in congiuntamente ad altre Commissioni), ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del regolamento, inviati al Governo e alle istituzioni europee per intervenire efficacemente nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee, secondo quanto previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ricordato in particolare che:

con riferimento alle politiche per l'energia, la X Commissione ha approvato il Doc. XVIII, n. 34, sulla proposta di regolamento relativamente alle statistiche europee in tema di gas naturale e di energia elettrica (di cui alla COM(2015) 496 final); il Doc. XVIII, n. 44, in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico (di cui alla COM(2016) 52 final); il Doc. XVIII, n. 47, sulla Comunicazione della Commissione relativa ad una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (di cui alla COM(2016) n. 49 final);

con riferimento alle politiche per l'impresa, la X Commissione ha approvato il Doc. XVIII, n. 45, relativo alla comunicazione della Commissione europea sull'acciaio (COM (2016) 155 final) in cui si affrontano le complesse tematiche della riforma degli strumenti di difesa commerciale;

con riferimento alla tutela dei consumatori, nel 2016 sono stati forniti contributi ai negoziati di diverse proposte normative oggetto del cosiddetto Pacchetto *e-commerce* (COM(2015) 627 final, COM(2015) 633 final, COM(2015) 634 final e COM(2015) 635 final) sul quale le Commissioni riunite IX e X hanno approvato tre documenti finali (Doc. XVIII, 38, 39 e 40);

con riferimento alla Strategia per il mercato unico digitale (di cui alle (COM (2015) 192 final, COM(2016)176 final, COM(2016)178 final e (COM(2016)180 final)), le Commissioni riunite IX e X hanno approvato rispettivamente i Doc. XVIII, n. 37, n. 48, n. 49 e n. 50;

con riferimento alle politiche volte a promuovere la riduzione delle emissioni (di cui alla COM(2015) 337 final) e la strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento (di cui alla COM(2015) 51 final) le Commissioni riunite VIII e X hanno approvato i Doc. XVIII, n. 31 e 46;

sottolineato positivamente che la Commissione europea ha costantemente risposto ai documenti finali inviati offrendo un proficuo riscontro al lavoro in fase ascendente delle Commissioni parlamentari nell'ambito del dialogo politico;

auspicato che per il futuro la Relazione possa assolvere sempre più compiutamente alla funzione di controllo *ex post* attraverso l'esplicitazione di elementi più puntuali di riscontro tra gli orientamenti espressi dagli organi parlamentari e le posizioni adottate dal Governo, delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.